

DELIBERAZIONE 9 NOVEMBRE 2021
480/2021/A

**DISPOSIZIONI AD ACQUIRENTE UNICO S.P.A. PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
POSTALIZZAZIONE DELLE COMUNICAZIONI AI CITTADINI IN MATERIA DI BONUS SOCIALI
PREVISTE DAI PROVVEDIMENTI DELL’AUTORITÀ**

**L’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1180 riunione del 9 novembre 2021

VISTI:

- il Regolamento UE/2016/679, General Data Protection Regulation - Regolamento generale sulla protezione dei dati;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto-legge-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito con modifiche dalla legge 13 agosto 2010, n. 129;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la legge 23 dicembre 2005, n. 266 e, in particolare, l’articolo 1, comma 375 (di seguito: legge 266/2005);
- la legge 28 dicembre 2015, n. 221 e, in particolare, l’articolo 60 (di seguito: legge 221/2015);
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il “*Codice in materia di protezione dei dati personali*”;
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 aggiornato dalla legge 11 settembre 2020 n. 120 (Nuovo Codice dei contratti pubblici);
- il decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58, recante “Attuazione della direttiva 2008/6/CE che modifica la direttiva 97/67/CE, per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari”;
- il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge con modificazioni dall’articolo 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2 e, in particolare, l’articolo 3, commi 9 e 9-bis (di seguito: decreto-legge 185/08);
- il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modifiche dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 (di seguito: decreto-legge 124/19);
- il decreto interministeriale 28 dicembre 2007;
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 6 febbraio 2014, 28/2014/R/com (di seguito: deliberazione 28/2014/R/com);

- la deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2017, 897/2017/R/IDR e il relativo Allegato A recante “Testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati e, in particolare, l’articolo 9;
- la parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas relativa alla Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2023, approvato con deliberazione 570/2019/R/gas e, in particolare, il comma 74.1, lettera d);
- la deliberazione dell’Autorità 28 gennaio 2020, 13/2020/A;
- la deliberazione dell’Autorità 28 gennaio 2020, 14/2020/R/com (di seguito: deliberazione 14/2020/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 25 febbraio 2021, 63/2021/R/com (di seguito: deliberazione 63/2021/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 18 maggio 2021, 200/2021/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 27 maggio 2021, 223/2021/R/com (di seguito: deliberazione 223/2021/R/com);
- il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica per il NPR1 2020-2023, approvato con la deliberazione 231/2021/R/eel, valido a partire dal 1° luglio 2021 e, in particolare, l’articolo 41, comma 1, lettera p);
- la deliberazione dell’Autorità 22 giugno 2021, 257/2021/R/com (di seguito: deliberazione 257/2021/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2021, 343/2021/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2021, 366/2021/R/com;
- la determinazione della Direzione Advocacy Consumatori e Utenti 20 luglio 2021 6/2021.

CONSIDERATO CHE:

- il decreto-legge 124/19 ha innovato la disciplina dei bonus sociali nazionali regolati dall’Autorità prevedendo, tra l’altro, all’articolo 57-*bis*, comma 5, che a decorrere dal 1° gennaio 2021 i bonus per la fornitura dell’energia elettrica e del gas naturale di cui all’articolo 1, comma 375, della legge 266/2005 e all’articolo 3, commi 9 e 9-*bis*, del decreto-legge 185/08 e le agevolazioni relative al servizio idrico integrato di cui all’articolo 60, comma 1, della legge 221/2015 (di seguito: bonus sociali nazionali) siano riconosciuti automaticamente agli aventi diritto;
- in attuazione di quanto previsto dall’articolo 57-*bis*, comma 5, del decreto-legge 124/19, l’Autorità, con la deliberazione 223/2021/R/com, ha definito le modalità di trasmissione dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (di seguito: INPS) al Sistema Informativo Integrato, gestito da Acquirente Unico S.p.A. (di seguito: Acquirente Unico o AU), dei dati necessari al processo di riconoscimento automatico dei bonus sociali elettrico, gas e idrico per disagio economico e, con la deliberazione 63/2021/R/com, successivamente modificata e integrata dalla deliberazione 257/2021/R/com, ha approvato le modalità applicative del regime di riconoscimento

automatico agli aventi diritto dei bonus sociali elettrico, gas e idrico per disagio economico;

- la deliberazione 63/2021/R/com prevede l'invio ai nuclei familiari interessati di comunicazioni in materia di bonus sociali elettrico, gas e idrico per disagio economico (cfr., in particolare, l'art. 10.6, lett. a) e l'art. 21 dell'Allegato A e l'art. 14, dell'Allegato B);
- la deliberazione 63/2021/R/com ha confermato la regolazione già in vigore relativa alle modalità applicative del bonus sociale per disagio fisico.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la deliberazione 28/2014/R/com, l'Autorità ha dato disposizioni alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (di seguito: CSEA) di espletare le attività necessarie per l'affidamento del servizio di postalizzazione delle comunicazioni ai cittadini in materia di bonus sociali previste dalla regolazione in materia definita dall'Autorità, nel rispetto della normativa in materia di liberalizzazione dei servizi postali;
- in attuazione di quanto disposto dalla predetta deliberazione 28/2014/R/com, la CSEA ha provveduto ad effettuare una gara europea e a stipulare con l'aggiudicatario della procedura la Convenzione attualmente in vigore tra CSEA e Poste Italiane S.p.A. per il servizio di postalizzazione delle comunicazioni in materia di bonus sociali, preventivamente approvata dall'Autorità;
- la Convenzione tra CSEA e Poste Italiane S.p.A. di cui al precedente punto scade il 28 marzo 2022, salva la possibilità di proroga nella misura massima di sei mesi e per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure finalizzate all'individuazione del nuovo contraente.

RITENUTO CHE:

- sia necessario garantire la continuità del servizio di postalizzazione delle comunicazioni ai cittadini in materia di bonus sociali previste dai provvedimenti dell'Autorità;
- considerato il ruolo di Acquirente Unico nell'ambito del nuovo regime di riconoscimento automatico dei bonus sociali per disagio economico regolati dall'Autorità e i principi di cui al Regolamento generale sulla protezione dei dati, sia opportuno dare disposizioni ad Acquirente Unico ai fini dell'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento del servizio di postalizzazione di tutte le comunicazioni in materia di bonus sociali previste dai provvedimenti dell'Autorità;
- al fine di assicurare la continuità del predetto servizio di postalizzazione, sia opportuno dare disposizioni a CSEA di porre in essere le misure necessarie per procedere alla proroga della Convenzione in vigore con Poste Italiane S.p.A. per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure finalizzate all'individuazione del nuovo contraente, ai sensi dell'articolo 106, comma 11 del Codice Civile, e comunque per un periodo non superiore ai 6 (sei) mesi

DELIBERA

1. di dare disposizioni ad Acquirente Unico di procedere all'affidamento dei servizi di postalizzazione di tutte le comunicazioni ai cittadini in materia di bonus sociali previste dai provvedimenti dell'Autorità, mediante pubblicazione di bando di gara europeo, in tempo utile per assicurare la continuità del medesimo servizio sull'intero territorio nazionale;
2. di prevedere che lo schema del Capitolato di gara sia sottoposto da Acquirente Unico all'Autorità per l'approvazione preventiva;
3. di definire con successivo provvedimento le specifiche modalità di copertura dei costi sostenuti per il predetto servizio di postalizzazione;
4. di stabilire che Acquirente Unico:
 - a) monitori l'effettivo svolgimento e la qualità dei servizi di postalizzazione;
 - b) segnali tempestivamente all'Autorità anomalie o malfunzionamenti;
 - c) trasmetta all'Autorità, entro trenta giorni dal termine di ciascun semestre, un rapporto dettagliato sui servizi di postalizzazione;
5. al fine di assicurare la continuità del predetto servizio di postalizzazione, sia opportuno dare disposizioni a CSEA di porre in essere le misure necessarie per procedere alla proroga della Convenzione in materia in vigore con Poste Italiane S.p.A. per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure finalizzate all'individuazione del nuovo contraente, ai sensi dell'articolo 106, comma 11 del Codice Civile, e comunque per un periodo non superiore ai 6 (sei) mesi;
6. di trasmettere il presente provvedimento alla società Acquirente Unico S.p.A. e a Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

9 novembre 2021

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini